**DEFINIZIONI, TECNICHE:**

**Art. 1813 COD. CIV.  
Nozione.**

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

**Art. 2265 COD. CIV.**

**Patto leonino.**

È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

**ARTICOLO 892 COD. CIV.**  
**Distanze per gli alberi**

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; …

*Il commento di un botanico*:

Le espressioni usate dal legislatore sono alquanto infelici dal punto di vista botanico perché si è preteso di distinguere le piante, senza rendersi conto che lo sviluppo di una pianta non può essere determinato in astratto (in via potenziale), ma solo in relazione alle concrete condizioni climatiche ed alle modalità di coltivazione.

Un melo tradizionale è infatti classificabile come pianta d’alto fusto avendo una potenzialità di crescita libera che lo porta a superare i 7-8m di altezza pur restando egualmente classificabile a tutti gli effetti come pianta da frutto.

Il melo perde però la qualifica di alto fusto nel caso delle varietà nane incapaci di superare i 3m di altezza: per questi tipi di melo dovremmo allora parlare di piante di medio fusto e piante da frutto.

Stesso discorso per l’olivo, da secoli coltivata come pianta da frutto che si comporta come vera pianta d’alto fusto in molte sue varietà lasciate libere di sviluppare senza potature, mentre può essere inquadrata come pianta di medio fusto nelle sue varietà a crescita compatta e impalcata al di sotto dei 3m di altezza.

La sentenza n° 21865 - 26 febbraio 2003 espressamente riporta “…gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n° 1, cod. civ., debbono essere piantati a non meno di 3,0 metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come di alto fusto, o, se trattasi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a 3,0 metri…”

Diciamo quindi, tenuto conto degli esempi proposti dal legislatore, che sono di alto fusto le piante che andranno agevolmente a superare i 7-8m di altezza.

Non sono riconosciuti come di alto fusto, per contro, le viti, e le piante da frutto mantenute ad altezza inferiore a 2,5m.

**DEFINIZIONI PER ELENCAZIONE DI CARATTERISTICHE: IL PROBLEMA TASSATIVO VS. ESEMPLIFICATIVO**

**Art. 2332 COD. CIV. – Nullità della società**

[comma 1] Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; 2) illiceità dell’oggetto sociale; 3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

**Art. 1471 COD. CIV. (elenco tassativo?)**

**Divieti speciali di comprare**

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, ne' direttamente ne' per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorita' amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.

Nei primi due casi l'acquisto e' nullo; negli altri e' annullabile.

**ARTICOLO 820 COD. CIV.**

**Frutti naturali e frutti civili**

Comma 1: Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

Comma 3: Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.

*Un problema a livello di diritto costituzionale*:

“La legge costituzionale n. 3 del 1993 ha modificato l’articolo 68 della Costituzione del 1948; in particolare ha tolto ai parlamentari la immunità per cui essi non possono essere sottoposti a procedimento penale senza previa autorizzazione della Camera di appartenenza. L’articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1948 disponeva, e secondo lettera continua a disporre, che ai giudici della Corte costituzionale si applicano le medesime immunità dei parlamentari. Si chiede: oggi ai giudici della Corte si applicano le immunità dei parlamentari quali risultavano dall’originario art. 68 cost. così come vigeva nel 1948 (anno in cui la legge costituzionale n.1 operò il rinvio) oppure si applicano le immunità dei parlamentari quali risultano dall’attuale articolo 68? Più sinteticamente il rinvio contenuto nell’articolo 3 della legge cost n. 1 del 1948 è un rinvio formale o materiale?” (Ugo Rescigno)